



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2019

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

A seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

** del credito IVA annuale / trimestrale;

** del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive / IRAP**, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

** **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito;

** **presentazione del mod. F24** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA – Art. 15

PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, è previsto che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI – Art. 4, commi 1 e 2

Con l'intento di tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell'esecuzione di opere / servizi, il nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 dispone che **il committente** (sostituto d'imposta) **che affida** ad un'impresa l'esecuzione di un'opera / servizio è tenuto al **versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera / servizio**.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici **versano al committente** l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

**** almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;**

**** su uno specifico c/c** comunicato dal committente all'impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all'impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 **in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:**

**** riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;**

**** senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.**

In aggiunta alla "provvista" dei fondi, al committente devono essere **trasmessi tramite PEC**, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

**** elenco nominativo di tutti i lavoratori** (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera / servizio, con il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun soggetto, **l'ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle **ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con **separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;**

**** dati utili alla compilazione del mod. F24** per l'effettuazione dei versamenti;

**** dati identificativi del bonifico.**



LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

A seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

**** € 2.000** a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;

**** € 1.000** a decorrere dall'1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall'art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. "cambia valute".

È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

**** per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;**

**** per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.**

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO – Art. 23

L'art. 15, comma 4, DL n. 179/2012 dispone, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di **accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito.**

Con l'introduzione del nuovo comma 4-bis al citato art. 15, è prevista **a decorrere dall'1.7.2020** una specifica **sanzione in caso di mancata accettazione**, da parte del soggetto obbligato, di un **pagamento di qualsiasi importo**, eseguito con una **carta di pagamento.**

La sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.



LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Artt. 19, comma 1, lett. a) e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria

2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.**

Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- ** il **contribuente** comunichi il proprio codice fiscale all'esercente;
- ** l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 i **premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.**

È prevista la **sanzione da € 100 a € 500 in capo all'esercente** che al momento dell'acquisto:

- ** **rifiuti** il codice fiscale del contribuente;
- ** **non trasmetta** all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Fino al 30.6.2020 la sanzione **non si applica** agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante il **registratori di cassa già in uso** (sugli scontrini fiscali non è possibile indicare il codice fiscale del contribuente) ovvero **ricevuta fiscale.**



LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 22

È previsto un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa/ lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**.

Il credito d'imposta:

**** spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall'1.7.2020;**

**** è utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;

**** va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;**

**** non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito. Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO "ROTTAMAZIONE-TER" – Art. 37

È stato **prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019** il termine di pagamento dell'**unica soluzione / prima rata** delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione-ter" relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell'istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017



La **proroga** riguarda, in particolare, coloro che hanno **aderito alla definizione tramite presentazione** del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D **entro il 30.4.2019** ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame "*l'intervento normativo è volto ad evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. «rottamazione -ter» entro il 30 aprile 2019 - ovvero che provengono dalla c.d. «rottamazione-bis» o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell'Italia Centrale - e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data del 31 luglio 2019*" utilizzando il mod. DA-2018-R.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Definizione agevolata	Versamento		
	Modalità	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	16 rate successive	A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)	
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis con pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)	
Soggetti che hanno aderito rottamazione-bis senza pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 (2020 e 2021)	
Soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)	

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

REATI TRIBUTARI – Art. 39

Con la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali è disposto che:

** in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

** con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 2 del citato Decreto se l'ammontare degli **elementi passivi fittizi** è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;

** in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

** in caso di **dichiarazione infedele** è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:

– l'IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);

– l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);

** in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;

** in caso di emissione di fatture / altri documenti per **operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 8 del citato Decreto se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;

** in caso di **occultamento / distruzione di documenti contabili** è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

** in caso di **omesso versamento di ritenute dovute / certificate** per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d'imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;

** in caso di **omesso versamento dell'IVA** per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.



LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In vigore dal 27/10/2019

RINNOVO PARCO VEICOLARE AUTOTRASPORTATORI – Art. 53

È previsto lo stanziamento di **ulteriori risorse** da destinare al **rinnovamento del parco veicolare** delle imprese attive in Italia e iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

In particolare, l'oggetto del finanziamento sono gli investimenti avviati dal 27.10.2019 fino al 30.9.2020 finalizzati all'acquisto, anche in leasing, di autoveicoli:

- ** nuovi di fabbrica;
- ** adibiti al trasporto di merci;
- ** di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t;
- ** a trazione alternativa a metano (CNG) / gas naturale liquefatto (GNL) / ibrida (diesel / elettrico) / elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.

Per accedere all'agevolazione è necessaria la contestuale rottamazione di veicoli:

- ** a motorizzazione termica fino a Euro 4;
- ** adibiti al trasporto di merci;
- ** di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t.

Il contributo spettante, **da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 20.000 per ciascun veicolo**, è determinato dalla:

- ** massa complessiva a pieno carico;
- ** modalità di alimentazione.

Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Si evidenzia che il contributo in esame **non è cumulabile** con altre agevolazioni relative alle medesime tipologie di investimenti, inclusi gli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.



LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000 RELATIVO AI REATI TRIBUTARI

ART. 2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

È aumentata la pena “da un anno e sei mesi a sei anni” a “da quattro a otto” se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 euro

Dichiarazioni infrannuali (liquidazioni, operazioni straordinarie, ecc);
dichiarazioni IVA al 30/4/2020;
Dichiarazioni di soggetti con esercizio “a cavallo”

ART. 3 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Aumentata la pena “da un anno e sei mesi a sei anni” diventa “da tre anni a otto anni”;

Dichiarazioni IVA al 30/4/2020;
dichiarazioni
di soggetti con esercizio “a cavallo”.

ART. 4 INFEDELE DICHIARAZIONE

Aumentata la pena: “da uno a tre anni” diventa

“da due a cinque anni”; La soglia viene abbassata passando da 150.000 a 100.000 e il limite dell’imponibile evaso da 3 mil a 2 milioni;

Dichiarazioni di soggetti con esercizio “a cavallo”; dichiarazioni IVA al 30/4/2020

Viene eliminata l’esimente delle valutazioni

ART. 5 OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Aumentata la pena “da un anno e sei mesi a quattro anni” diventa “da due a sei anni”

Tutte le dichiarazioni del sostituto e dei redditi non presentate a ottobre 2019 e a novembre 2019

(al superamento della soglia di punibilità)



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

ART. 8 EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Aumentata la pena “da un anno e sei mesi

a sei anni” diventa “da quattro a otto”

per imponibili superiori a 100.000 euro

Tutte le fatture emesse
successivamente all’entrata

in vigore

ART. 10 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

aumentata la pena “da un anno e sei mesi

a sei anni” diventa “da tre a sette anni”

Tutti gli occultamenti (sottrazione al
controllo) dopo l’entrata in vigore
della norma ancorchè realizzati
precedentemente

ART. 10 BIS OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE

È ridotta la soglia a 100.000 euro

Si applicherà a decorrere dalla
presentazione nell’anno 2020 del 770
del 2019

ART. 10 TER OMESSO VERSAMENTO DI IVA

È ridotta la soglia a 150.000 euro

Si applicherà già dalla prossima
scadenza (27/12/2019) se la legge di
conversione verrà pubblicata in GU
entro l’11/12/2019

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**